

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 5 APRILE 2016

178^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che il relatore ha presentato l'ulteriore emendamento 21.0.2 sul funzionamento del Garante per la *privacy*.

Solo relativamente ad esso, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SULLE ULTERIORI AUDIZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 440

Il **PRESIDENTE** comunica che occorre procedere nell'espletamento delle audizioni concordate tra i due relatori sull'Affare assegnato relativo all'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea.

In particolare, il 19 aprile alle ore 14,30 verrà audito il prof. Giorgio Sacerdoti, esperto di diritto internazionale, mentre il 26 aprile verrà sentito l'avvocato Amedeo Teti, Capo della direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero per lo sviluppo economico, il quale, in particolare, potrà fornire aggiornamenti sul negoziato in corso, nonché sull'interessante opportunità dell'accesso per i parlamentari alla *Reading Room*, ossia la possibilità di prendere visione dei documenti negoziali, come sta avvenendo in altri Paesi dell'UE.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

Art. 21

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa che, alla scadenza dei termini fissati, sono pervenuti i subemendamenti 1.9/1, 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1, 15.2/1 e 21.0.2/1, che saranno allegati al resoconto di seduta.

Prende, quindi, la parola, in via incidentale, il senatore **CANDIANI** (LN-Aut), il quale pone la questione per cui, durante l'*iter* del disegno di legge in titolo, si è pervenuti al progressivo inserimento di disposizioni, mediante emendamenti del relatore o del Governo, che modificano, in modo sostanziale, l'architettura e la finalità del provvedimento stesso. È il caso, ad esempio, dell'emendamento 14.0.4, che introduce una rilevante disciplina in tema di trattamento fiscale della raccolta dei tartufi, la quale, oggettivamente, sfugge alla doverosa disamina che, invece, dovrebbe, al riguardo, compiere la Commissione di merito vocata istituzionalmente all'esame della materia agricola, ossia la Commissione Agricoltura.

Si associa a tale rilievo critico la senatrice **FATTORI** (M5S), la quale esprime tutta la propria perplessità sul procedimento in atto, chiedendo se non è il caso che la 9^a Commissione sia messa in condizione di esprimersi, mediante un proprio parere, sull'emendamento citato dal collega.

Risponde ad entrambi i commissari il presidente **CHITI**, il quale fa presente che, a norma del Regolamento del Senato, solo le cosiddette Commissioni "filtro" possono interloquire, in questa fase del processo legislativo, sulle varie proposte modificative presentate.

Propone, quindi, che si prosegua nella votazione degli emendamenti rispetto ai quali è già pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Concorda la Commissione.

Sull'emendamento 1.1, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, stante il parere contrario del relatore e del Governo, intervengono, in sede di dichiarazione di voto: la senatrice **FATTORI** (M5S), la quale manifesta la propria perplessità sul parere della Commissione Bilancio, che sembra non tenere minimamente in considerazione l'aspetto connesso ai costi che graverebbero in capo all'Italia qualora entrasse in vigore il suddetto articolo, visto che è in atto anche una relativa procedura di EU-Pilot, il senatore **CANDIANI** (LN-Aut), il quale, nel condividere gli argomenti della collega Fattori, rammenta come, nel caso di specie, siano in gioco gli interessi primari della tutela di un prodotto tipico italiano come l'olio d'oliva, nonché del consumatore nazionale, ed il senatore **FLORIS** (FI-PdL XVII), il quale richiama l'attenzione sulla circostanza per cui la mentovata disposizione giunge proprio quando sono state sbloccate - con esiti perniciosi, purtroppo - consistenti importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia.

In sede di ulteriore replica, il relatore, senatore **COCIANCICH** (PD), tiene a precisare che le argomentazioni addotte dai senatori Candiani e Fattori potrebbero, nel merito, essere considerate anche parzialmente condivisibili, a condizione, tuttavia, che vengano inserite in un contesto istituzionale che vede l'Italia chiamata a risolvere un caso di EU-Pilot, che presuppone anche l'instaurazione di un dialogo negoziale con le istituzioni europee.

Il **PRESIDENTE**, quindi, mette in votazione il suddetto emendamento, che è respinto dalla Commissione.

In merito all'emendamento 1.2, dopo che sia il relatore che il Governo si sono espressi in senso contrario, la senatrice **FATTORI** (M5S), in sede di dichiarazione di voto, evidenzia come, attraverso tale proposta modificativa, si chieda esclusivamente una maggiore evidenziazione cromatica del bene, in modo da consentire al consumatore una migliore identificazione dello stesso. Peraltro, secondo l'oratrice, l'esistenza di un EU-Pilot in capo all'Italia conferisce, in realtà, ancora del tempo per migliorare questa disciplina normativa.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut), al riguardo e in sede di dichiarazione di voto, aggiunge che l'Italia si trova nella presente situazione di "pre-infrazione" a causa di scelte legislative del Governo fatte nel 2013, senza, inoltre, che, all'epoca, esistesse alcuna sollecitazione da parte dell'UE.

Il senatore **FLORIS** (FI-PdL XVII), in sede di dichiarazione di voto, manifesta il proprio favore per il suddetto emendamento, in quanto la norma di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, ove approvata, contribuirebbe, in ultima analisi, alla svalutazione di un bene tipico della produzione nazionale.

Posto, quindi, in votazione, l'emendamento in titolo è respinto.

Relativamente agli emendamenti 1.3 ed 1.4, di identico tenore, rispetto ai quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, sia il relatore che il Rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario.

Intervenendo per dichiarazione di voto, manifestano la propria contrarietà la senatrice **FATTORI** (M5S), la quale chiede all'Esecutivo che si impegni almeno per emanare delle appropriate linee guida in tema di olio vergine d'oliva, ed il senatore **CANDIANI** (LN-Aut), il quale reputa emblematico che si vada a disciplinare una materia proprio in concomitanza con l'afflusso di ingenti quantitativi di olio provenienti dalla Tunisia, la cui qualità non è comparabile con quella dell'olio italiano, anche perché, in molti casi, tali *stocks* stazionano da più di un anno nei depositi.

Con un'unica votazione, gli emendamenti in titolo sono rigettati dalla Commissione.

L'emendamento 1.5, che è fatto proprio dal senatore **CANDIANI** (LN-Aut), raccoglie il parere contrario del relatore e del Governo.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice **FATTORI** (M5S) rileva criticamente che, ove approvata la disciplina proposta, non esisterebbe più alcuna garanzia della effettiva qualità dell'olio d'oliva venduto in Italia, in quanto sarà possibile, per i vari produttori, assemblare in un unico prodotto diverse quantità di olio avente un'origine variegata, il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) richiama l'attenzione sulla grave circostanza per cui, da un punto di vista oggettivo, con la istituenda legislazione si arriva ad uniformare tutta la filiera europea dell'olio d'oliva, con conseguente minor livello di tutela per il consumatore, il senatore **FLORIS** (FI-PdL XVII), il quale non riesce a comprendere l'atteggiamento della maggioranza che ratifica una decisione legislativa che, per aiutare i paesi del Magreb, perviene, tuttavia, a distruggere il valore della qualità, notoriamente strategico per l'Italia.

Il **PRESIDENTE**, quindi, mette in votazione quest'ultimo emendamento, che è respinto.

Sull'emendamento 1.6, fatto proprio dal senatore **CANDIANI** (LN-Aut), manifestano avviso contrario sia il relatore che il Rappresentante del Governo.

Posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.7, rispetto al quale si esprimono in senso contrario sia il relatore che il Governo, messo in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

Art. 1

1.9 / 1

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS

Al capoverso «b-bis», sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

Art. 13

13.3 / 1

SONEGO

All'emendamento 13.3, sostituire le parole: «premettere la seguente:0a) all'articolo 157» con le seguenti:

«premettere le seguenti:

"0a) all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.3 / 2

MARINELLO, FILIPPI

Al capoverso «0a)», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «navi traghetto», sopprimere le seguenti: «ro-ro e»;

b) dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione».

Art. 14

14.0.4 / 1

CANDIANI

Al capoverso «Art. 14-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Art. 15

15.2/1

MARINELLO, FILIPPI

All'emendamento 15.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «navi traghetto», sopprimere le seguenti: «ro-ro e» e, dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «navi traghetto», eliminare le parole: «ro-ro e», dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione» e sopprimere le parole: «in ogni caso»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2017».

Art. 21

21.0.2/1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Al capoverso «Art. 21-bis.», al comma 1, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «10 milioni».